



PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

n. 23 del 7/12/2015	OGGETTO: "Modifica del Regolamento di organizzazione dell'Ufficio Legale. Approvazione".
---------------------	--

L'anno **duemilaquindici (2015)** addì **sette (7)** del mese di **dicembre**, con inizio alle ore **13.25** in Vibo Valentia, nella Sala Consiliare della sede provinciale, convocato nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale di Vibo Valentia si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica.

Risultano presenti all'appello nominativo i Sigg Consiglieri:

Componenti		Presenti	Assenti
1)	Niglia Andrea - Presidente	X	
2)	Bartone Francesco Paolo	X	
3)	Bretti Antonio		X
4)	Fera Pasquale	X	
5)	Galati Francesco	X	
6)	Macrì Giovanni	X	
7)	Mangiardi Carmine	X	
8)	Romano Ovidio		X
9)	Rondinelli Francesco		X
10)	Rachieli Daniele		X
11)	Ranieli Gianfranco	X	
TOTALE		7	4

Presenti **7** su **11** componenti il Consiglio provinciale.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, **dr. Cesare Pelaia**.

Assume la Presidenza il **Presidente Andrea NIGLIA** il quale, constatato che il Consiglio si trova in numero legale dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la deliberazione commissariale (con i poteri del Consiglio) n. 22 del 10.01.2013 avente ad oggetto *“Regolamento di organizzazione dell’Ufficio Legale – Approvazione. I.E.”*;

Vista la legge n. 56 del 07.04.2014;

Visto l’art. 9 del d.l. n. 90 del 24.06.2014 - convertito con modificazioni in legge n. 114 del 11.08.2014- la cui rubrica recita *“Riforma degli onorari dell’avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici”*;

Visto il Decreto Ministero Giustizia n. 55 del 10.03.2014 inerente i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense;

Considerato che è necessario aggiornare il Regolamento di cui trattasi alla richiamata vigente normativa;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000;

con la votazione in epigrafe riportata

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate, che qui s'intendono riportate e trascritte ad integrazione formale e sostanziale del presente atto:

di approvare il nuovo *“Regolamento di organizzazione dell’Ufficio Legale”* che composto di n. 13 articoli viene allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

di abrogare ogni altra precedente disposizione regolamentare in materia;

di demandare al dirigente Servizio Legale gli adempimenti consequenziali attuativi della presente deliberazione;

di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 del T.U. enti locali 267/2000.



**REGOLAMENTO
DI ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO LEGALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio
Provinciale
n. 23 del 7/12/2015

Data di entrata in vigore _____

**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO LEGALE
E
DELLA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA**

Art. 1- Istituzione e compiti -Autonomia

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a definire l'organizzazione dell'Ufficio Legale della Provincia. I dipendenti abilitati ad esercitare la professione legale sono iscritti all'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Vibo Valentia, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera b), del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, con oneri finanziari a carico dell'Amministrazione Provinciale.

Le stesse disposizioni perseguono altresì la razionalizzazione ed il contenimento delle relative spese, nonchè garantiscono l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità, il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 1 della L. 241/1990.

2. Compito principale dell'Ufficio Legale è provvedere alla tutela dei diritti e degli interessi della Provincia attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa in giudizio dell'amministrazione provinciale.

3. In particolare, all'Ufficio Legale è assegnata procura generale alle liti per l'assunzione del patrocinio legale della Provincia, affinché la rappresenti e la difenda in tutte le cause, promosse o da promuovere, sia come parte attrice sia come convenuta, ricorrente o resistente o in qualsiasi veste processuale ed in tutti i gradi del giudizio, in ogni loro fase e procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione, anche in appello, dinanzi a tutte le autorità giudiziarie ordinarie, civili, penali (limitatamente alle costituzioni di parte civile dell'Ente) e amministrative, nonchè innanzi a collegi arbitrali. L'Ufficio Legale, pertanto, ai sensi dell'art. 84 c.p.c., può compiere e ricevere, nell'interesse della Provincia tutti gli atti del processo; in particolare può impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati alla Provincia quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamate di terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio o all'azione ed accettare analoghe rinunce, transigere, eleggere domicili, nominare, sostituire a sé o revocare procuratori e procedere a tutto ciò che ritenga necessario per il buon esito del giudizio.

4. Detto Ufficio deve essere strutturato in modo che sia garantita la sua autonomia rispetto all'apparato amministrativo dell'Ente.

Art. 2 - Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione

1. Il Presidente rappresenta in giudizio l'amministrazione nei processi e nei giudizi di cui all'art. 1 e conferisce il relativo mandato al legale incaricato.

2. In caso di estrema urgenza gli incarichi verranno conferiti direttamente dal Presidente, o da chi lo sostituisce ex lege, tra gli avvocati interni dell'Ente.

Art. 3 - Ulteriori attività

1. Oltre alla rappresentanza in giudizio, l'Ufficio Legale è chiamato a svolgere ogni altra attività di carattere stragiudiziale.

2. Su richiesta del Presidente, del Segretario Generale o dei Dirigenti, intendendosi escluso ogni altro organo provinciale, l'Ufficio Legale può essere chiamato a svolgere le seguenti attività di assistenza e supporto:

- rendere attività di consulenza legale attraverso la formulazione di pareri scritti;
- esaminare bozze di regolamento, prima dell'approvazione o della modificazione degli stessi da parte dei competenti organi, e di capitolati di appalto;
- predisporre transazioni giudiziali o stragiudiziali, d'intesa e con la collaborazione degli Uffici provinciali interessati;
- suggerire l'adozione di provvedimenti o collaborare - per la parte strettamente giuridica - nella stesura del testo di risposte concernenti reclami, esposti, diffide o altri fatti che possano determinare l'insorgere di una lite;
- recuperare giudizialmente - su formale richiesta dei singoli Uffici, che a tale scopo dovranno fornire tutta l'adeguata documentazione- i crediti vantati dalla Provincia.

Art. 4 - Avvocati del libero Foro

E' consentito affidare incarichi professionali a legali esterni soltanto per prestazioni ed attività per le quali l'Ufficio Legale interno non è in grado di rappresentare l'Ente in giudizio per la natura della materia o particolare rilevanza o delicatezza degli interessi pubblici che rendono opportuno rivolgersi a professionisti esterni con idonea specializzazione e/o esperienza, oltre che per l'eventuale concomitanza di altri indifferibili e/o urgenti incarichi difensivi od altri carichi di Lavoro su attestazione espressa da parte del coordinatore dell'Ufficio Legale.

A) MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI

Gli incarichi esterni di rappresentanza in giudizio sono conferiti dal Presidente su proposta dal Dirigente responsabile, previa verifica della relativa copertura finanziaria.

Al fine di garantire la massima professionalità e trasparenza degli incarichi, è costituito apposito elenco di professionisti formato a seconda della materia civilistica, amministrativa, penale, lavoristica, tributaria-fiscale e altre. La scelta del professionista dovrà essere operata, nell'ordine, secondo i seguenti criteri:

- 1, Specializzazione per materia dichiarata nei curricula;
2. Minor corrispettivo (competenze e spese) richiesto in relazione all'incarico da conferire;
3. Evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
4. Foro di competenza per la causa;

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico dovrà rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dall'art. 37 del Codice deontologico forense.

Di norma non possono essere dati incarichi congiunti a più avvocati esterni, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi la nomina di domiciliatari o richieda conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o la complessità della causa sia tale da rendere opportuna la costituzione di un collegio di difesa.

Al fine di compiere le valutazioni prodromiche al conferimento dell'incarico, il Dirigente responsabile provvederà, salvo casi del tutto eccezionali connessi con i tempi della causa, a richiedere conferma delle specifiche competenze per le materie di interesse nonché un preventivo ad almeno 5 professionisti iscritti nell'elenco individuati secondo i criteri sopra specificati e nel rispetto del principio di rotazione tra gli iscritti.

Per i gradi di giudizio successivi al primo è riconosciuta, a parità di condizioni economiche, una preferenza al professionista che ha seguito il primo grado. Ciò salvo diversa proposta del Dirigente motivata con illustrazione di specifici motivi di insoddisfazione per l'Ente. Può prescindere dalla richiesta dei cinque preventivi qualora, per la particolare natura e complessità della causa, si renda opportuno rivolgersi a docenti universitari o riconosciuti specialisti della materia oggetto del ricorso per la specialità del contendere.

Può, altresì, prescindere dalla richiesta dei cinque preventivi nei casi d'urgenza connessa alle scadenze processuali od a fattori diversi quali, ad esempio, la mancata definizione transattiva del contenzioso, la reiezione del sinistro da parte della competente compagnia assicurativa od altro da motivare.

B) REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO

Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco, gli avvocati regolarmente iscritti all'Albo del Foro di appartenenza, in possesso dei seguenti requisiti minimi: essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli avvocati;

- assenza di condanne penali per delitto doloso;
- assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare;
 - assenza di conflitto di interessi con l'Ente;
- assenza di cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di assistenza o consulenza nell'interesse dell'Ente;

Il possesso dei requisiti di cui sopra è autocertificato dai richiedenti l'iscrizione al registro.

Resta, peraltro, salva la possibilità per l'Ente di chiedere dimostrazione di quanto sopra a mezzo certificazione specifica.

C) DISCIPLINARE

All'atto del conferimento dell'incarico il professionista deve sottoscrivere apposito disciplinare in cui verrà previsto:

- L'obbligo per il legale di fornire aggiornamenti inerenti l'attività svolta suggerendo strategie, richiedendo quanto sia utile per il miglior esito ed allegando le memorie proprie e della controparte nonché i provvedimenti giudiziari;
- L'impegno a contenere la parcella nel limite del preventivo;
- La previsione del compenso al professionista secondo quanto dallo stesso proposto in sede di preventivo in caso di risultato utile per l'Ente e ridotto del 20% in caso di soccombenza;
- L'obbligo di rappresentare preventivamente e per iscritto con apposita richiesta l'insorgere di motivi che determinino la necessità inderogabile di una variazione in aumento del preventivo di spesa; in mancanza di detta richiesta e soprattutto di espressa accettazione da parte dell'Ente nessuna maggior pretesa potrà essere vantata dal professionista;
- Indicazione dei dati relativi alla polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
- L'indicazione che la previsione del compenso del professionista dovrà essere adeguata all'importanza, della prestazione e, in ogni caso, deve intendersi onnicomprensiva (fase esecutiva esclusa) e potrà essere suscettibile di decurtazioni in caso di mancato svolgimento di alcune fasi processuali;
- Permanenza, all'atto del conferimento dell'incarico, dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel registro.
- La previsione secondo la quale gli eventuali maggiori compensi liquidati dal giudice a carico della controparte soccombente sono di spettanza dell'Ente.

D) SPETTANZE ECONOMICHE

Nell'ambito dell'impegno iniziale, il Dirigente può autorizzare liquidazioni di un acconto nella misura massima del 20% del preventivo. In ogni caso la liquidazione deve avvenire nel rispetto dei limiti posti dal c.d. Patto di stabilità e, comunque, nel termine di 30 giorni dalla presentazione della parcella (dettagliata con indicazione delle prestazioni rese per fase) emessa a seguito del deposito della sentenza od in quello differente contrattualizzato.

E) ISTITUZIONE ELENCO E PUBBLICITA'

Ai fini dell'affidamento degli incarichi professionali ad Avvocati esterni, l'Ente istituisce un apposito elenco degli esercenti l'attività di assistenza e patrocinio innanzi a tutte le Magistrature.

L'iscrizione in detto elenco avviene su domanda del professionista, redatta su apposito modulo messo a disposizione dalla Provincia, secondo le scadenze e modalità definite in apposito bando.

L'avviso per la formazione e l'aggiornamento dell'elenco di avvocati esterni di cui al presente regolamento verrà pubblicato all'Albo pretorio on-line sul sito web della Provincia di Vibo Valentia - w.w.w.provinciadivibovalentia.it

L'elenco dei professionisti è pubblico ed è consultabile sul predetto sito.

F) CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Il Dirigente responsabile dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

G)DISPOSIZIONI TRANSITORIE E RINVIO

Nelle more dell'istituzione dell'Elenco dei professionisti, l'eventuale conferimento di incarichi a legali esterni, verrà conferito, nel rispetto dei criteri sopra indicati, previa richiesta di un preventivo ad almeno 5 professionisti. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice deontologico forense.

Art. 5 - Periti e consulenti tecnici

1. L'ufficio Legale può sempre proporre al Dirigente di nominare, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, periti di parte, esperti o consulenti tecnici, sia appartenenti all'Amministrazione che esterni ad essa, sia per la fase giudiziale che per quella stragiudiziale.

Art. 6 - Avvocato coordinatore

Al coordinamento degli addetti all'Ufficio Legale è individuato uno fra gli avvocati dell'Ufficio quale avvocato coordinatore dal Presidente della Provincia.

Art. 7 - Compensi

1. Ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, in caso di decisione favorevole all'Ente spettano ai professionisti legali componenti l'Ufficio Legale i compensi di natura professionale in misura corrispondente agli importi liquidati dall'Autorità Giudiziaria e riscossi a seguito di condanna della parte avversaria, escluse le quote relative alle spese.

2. Per "decisione favorevole" si intendono tutti i provvedimenti decisorii che definiscano la controversia con l'accoglimento delle domande dell'Ente.

La corresponsione del compenso professionale è dovuta per tutte le attività di difesa e rappresentanza in controversie giurisdizionali, ordinarie, amministrative, penali, tributarie ed arbitrali che definiscono un grado di giudizio con sentenza definitiva in maniera favorevole per l'amministrazione con condanna della controparte al pagamento in favore della Provincia delle spese di giudizio.

Le sentenze definitive favorevoli all'Ente sono quelle che, in qualunque stato e grado del giudizio, rigettando la pretesa di controparte o accogliendo la domanda dell'amministrazione definiscono la lite decidendo nel merito su tutte le domande effettuate e quelle che, pur non pronunciandosi sul merito della controversia, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'Ente chiamato in causa, (ad es. sentenze che dichiarano nullo o irricevibile il ricorso, sentenze che dichiarano l'estinzione del giudizio, sentenze di perenzione, di improcedibilità).

Sono compresi i provvedimenti pronunciati in sede cautelare ed i decreti ingiuntivi non opposti.

Detti compensi spettano ai dipendenti, di categoria D, assegnati all'Ufficio Legale, in possesso della qualifica di avvocato ed iscritti all'elenco speciale annesso all'albo avvocati del relativo Consiglio dell'Ordine di cui all'art. 3, comma 3, lett. b) R.D. 1578/1933, incaricati della rappresentanza e difesa dell'Ente.

3. In caso di incarico congiunto con professionisti esterni gli importi di cui al comma 1 sono ridotti della metà. Non viene considerato incarico la mera domiciliazione.

Art. 8 - Liquidazione dei compensi

1. In caso di sentenza favorevole all'Ente spettano ai professionisti legali componenti l'Ufficio Legale, come sopra individuati, oltre alla retribuzione salariale, i compensi professionali sopra descritti. I compensi di cui all'articolo precedente sono liquidati, ogni quadrimestre, dal Dirigente responsabile con propria determinazione in misura degli importi effettivamente riscossi.

Ai fini della liquidazione dei compensi relativi alle pratiche assegnate, si tiene conto del puntuale svolgimento dell'attività in riferimento ai carichi individuali di lavoro di ciascun avvocato avendo riguardo all'attività professionale complessivamente svolta.

Prima di procedere all'effettiva liquidazione dei compensi, il Dirigente procede alla verifica del rendimento individuale in base ai criteri di cui al comma precedente e se rileva ingiustificati elementi negativi di valutazione del rendimento, richiede all'avvocato chiarimenti che devono essere resi nei dieci giorni successivi.

All'esito del contraddittorio, ove i chiarimenti forniti non siano ritenuti soddisfacenti, il Dirigente quantifica in termini percentuali la misura della ridotta liquidazione del compenso e dispone per l'eventuale assegnazione del residuo che, ove non utilizzato, costituirà economia di bilancio per l'Ente.

Per la determinazione della misura del compenso si fa riferimento:

1. per le sentenze favorevoli con condanna alle spese della parte soccombente, alla somma riconosciuta dal giudice nella condanna della controparte al pagamento delle spese di lite. Gli stessi avvocati cureranno il recupero delle spese poste a carico della controparte soccombente e, nel caso in cui tale recupero risulti impossibile, non potranno pretenderne il pagamento a carico del bilancio della Provincia;

2. la notula con la liquidazione delle competenze maturate dovrà essere sottoscritta dall'avvocato costituito in giudizio, con contestuale dichiarazione di conformità al presente regolamento.

L'erogazione dei compensi al dipendente professionista avviene alla conclusione della vertenza. Si ha conclusione con il passaggio in giudicato della sentenza o con l'intervenuta definitività del provvedimento che definisce la controversia, per evitare in tal modo la ripetizione in caso di riforma degli stessi.

Nessun compenso sarà corrisposto per le prestazioni professionali svolte in ambito stragiudiziale.

I compensi di cui al precedente articolo costituiscono componente retributiva utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e sono quindi assoggettati alla relativa contribuzione.

In applicazione dell'art 1, comma 208, L. n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006), le somme finalizzate alla corresponsione dei compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive di tutti gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.

Art. 9 - Fondo dell'Ufficio Legale

1. E' istituito apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa denominato: "fondo Ufficio Legale Provinciale" alimentato dai compensi recuperati, da intitolare nell'apposito stanziamento, denominato "spese legali", dello stato di previsione.

Art. 10 - Ulteriori compiti

I. L'Ufficio legale, inoltre, per le vertenze che siano affidate ad avvocati esterni del libero Foro per ragioni di opportunità, per l'obbligo di una specifica iscrizione ad albi speciali o per la particolare competenza richiesta in ordine alla gestione delle vertenze, ha il compito di seguire l'evolversi del contenzioso, curando i rapporti con i legali esterni, istruendo gli stessi - ove occorra - sulla linea della condotta da tenere, vigilando sulla corretta gestione del contenzioso e provvedendo, infine, a liquidare le competenze professionali.

Art. 11- Dovere di collaborazione degli Uffici Provinciali

1. I singoli Uffici provinciali sono tenuti a fornire all'Ufficio Legale, entro i tempi dallo stesso indicati, tutti i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti, la corrispondenza intercorsa e quanto altro necessario per l'adempimento dei suoi compiti professionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio.

2. I pareri scritti di cui all'articolo 3, saranno resi, in via normale, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, fatta comunque salva la possibilità di rendere il parere in forma abbreviata o informale nei casi di estrema urgenza. Per contro, le questioni che richiedano ricerche dottrinali e/o giurisprudenziali di particolare complessità, l'Avvocato coordinatore potrà differire il suindicato termine di ulteriori dieci giorni.

Art. 12 - Attività di domiciliazione per altre amministrazioni.

1. Nel rispetto della disciplina stabilita dall'art. 53 del D.lgs. 30.03.2001 n. 165, l'Ufficio Legale può svolgere, senza pregiudizio per il compimento della normale attività dell'ufficio, mere attività di domiciliazione a favore di Avvocature civiche appartenenti ad altre Pubbliche Amministrazioni.

2. Per la suesposta attività l'Amministrazione richiedente è tenuta a corrispondere la somma forfetaria di € 206,58 [dicansi duecentosei virgola cinquantotto], oltre alle eventuali spese vive, per ogni singola vertenza domiciliata presso l'Ufficio Legale della Provincia di Vibo Valentia. Tale somma verrà introitata direttamente dalla Provincia.

Art. 13 - Norme di Rinvio e Finali

In relazione alle vigenti disposizioni contrattuali, che prevedono che gli Enti locali disciplinino la correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato, si demanda al contratto decentrato integrativo. Il presente regolamento entra in vigore dalla sua pubblicazione all'Albo dell'Ente.

PARERE EX ART. 49 DEL T.U.EE.LL. N. 267/2000

OGGETTO: Regolamento per l'Organizzazione dell'Ufficio Legale. Approvazione

Sulla proposta di deliberazione si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267/2000.

Vibo Valentia, 7 DIC. 2015



Sulla proposta di deliberazione si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267/2000.

Vibo Valentia, 7 DIC. 2015



DEL CHE E' VERBALE

IL PRESIDENTE

Dott. Andrea Niglia



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Cesare Pelaja



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia di Vibo Valentia certifica che la presente deliberazione inizia oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Vibo Valentia per 15 giorni.

Vibo Valentia, li 11 DIC. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Cesare Pelaja

